

Codice civile
Codice delle obbligazioni
Codice penale
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(Articolo di principio sugli animali)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 e 123 della Costituzione federale¹;
esaminati il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli
Stati del 25 gennaio 2002² e
il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 2002³,
decreta:

I

Il Codice civile⁴ è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera appropriata.

Art. 641 titolo marginale (nuovo)

A. Caratteri della
proprietà
I. In generale

Art. 641a (nuovo)

II. Animali

¹ Gli animali non sono cose.

² Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.

Art. 651a (nuovo)

c. Animali
domestici

¹ Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva

1 RS 101
2 FF 2002 3734
3 FF 2002 ...
4 RS 210

alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.

² Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento.

³ Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale.

Art. 720 titolo marginale (nuovo)

III. Oggetti trovati
1. Pubblicazione ed indagine
a. In generale

Art. 720a (nuovo)

b. Nel caso di animali

¹ Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.

² I Cantoni designano l'ufficio a cui rivolgere l'avviso.

Art. 722 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

^{1ter} Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

Art. 934 cpv. 1

¹ Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.

II

Il Codice delle obbligazioni⁵ è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 3 (nuovo)

³ Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.

Art. 43 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.

III

Il Codice penale⁶ è modificato come segue:

Art. 110 n. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis}. Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.

Art. 332

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV

La legge federale dell'11 aprile 1889⁷ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 92 n. 1a (nuovo)

Sono impignorabili:

...

- 1a. gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;

⁵ RS 220

⁶ RS 311.0

⁷ RS 281.1

V

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3344